



COMUNE DI TURRI
PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Numero 19 del 06-04-22

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRO ENTE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMM.VO CTG. C A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36 ORE)

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale esecutiva ai sensi di legge n. 8 del 24/03/2022 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2022/2024;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

DATO ATTO che il predetto documento, associato al Piano del Fabbisogno 2022-2024 approvato unitamente al Dup con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 24.03.2022, prevede l'assunzione di 1 Istruttore Amm.vi cat. C, a posizione economica C1 a tempo indeterminato e pieno e contestualmente l'ente decide di avvalersi di altre graduatorie ai sensi dell'art. 38bis c. 7, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delib. G.C. n. 91/2010 e succ. m.m. e i.i.;

FATTO PRESENTE che in esecuzione della predetta programmazione e degli indirizzi impartiti s'intende dare esecuzione dei programmi assunzionali dell'ente e, pertanto, si ritiene utile avviare le procedure per la copertura del posto da Istruttore Amm.vo cat. C, posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato presso l'Area Amministrativo/Finanziaria;

CONSIDERATO che, per coniugare le esigenze di celerità dei procedimenti di assunzione del personale con i principi che, comunque, devono regolare l'accesso agli impieghi pubblici, vale a dire imparzialità, trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia, possa farsi validamente ricorso anche a graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, valide a termini di legge, in applicazione delle seguenti disposizioni normative: - art. 9, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone: "A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del

Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”;

RILEVATO che l'art. 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a sua volta, dispone: *“In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”*;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone: *“In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;*

CONSIDERATO inoltre che l'art. 14, comma 14 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che *le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall’art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;*

RICHIAMATO l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Basilicata e TAR Veneto, sentenze, rispettivamente n. 574/2011 e n. 864/2011) secondo cui è possibile l'utilizzo di graduatorie degli idonei non vincitori del concorso a posteriori, ovvero a concorso avvenuto anche perché secondo i giudici amministrativi l'utilizzo delle graduatorie trova causa nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e quindi senza gravare il bilancio dei costi di una nuova selezione e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità;

DATO ATTO che il predetto orientamento è stato confermato anche dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei Conti Umbra – deliberazione n. 124/2013/Par) la quale ha stabilito che, ai fini della corretta applicazione della procedura in parola:

- occorre omogeneità tra il posto che si intende coprire e quello per il quale è stato bandito il concorso di cui si intende utilizzare a graduatoria;
- l'accordo tra le PP.AA. può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il “previo accordo” ad una data anteriore alla “approvazione della graduatoria” o addirittura alla “indizione della procedura concorsuale”;

RICHIAMATI i commi 361 e 362 della Legge Finanziaria per l'anno 2019, L. 30 dicembre 2018, n. 145: *“361. Fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime [...]”*;

VISTO che le graduatorie dei concorsi sono utilizzabili entro i 2 anni dall'approvazione in base al comma 149 che ha modificato l'efficacia generale delle graduatorie dei concorsi delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art 35 , comma 5 – ter del D.Lgs n.165/2001 stabilendo la validità biennale dall'approvazione;

RILEVATO inoltre che il comma 148 ha abrogato i commi dal 361 al 365 della Legge n.145/2018, consentendo quindi alle pubbliche amministrazioni di poter scorrere le proprie graduatorie e poter utilizzare le graduatorie di altri enti previo accordo;

EVIDENZIATO che il Comune di Turri non è in possesso di graduatorie utili per l'assunzione di personale di Categoria C;

RITENUTO necessario, anche alla luce delle recenti indicazioni espresse in merito dalla magistratura contabile, definire un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza;

CONSIDERATO che prima di procedere al reclutamento di personale sono state esperite le procedure previste per legge inerenti gli obblighi di cui al D.Lgs 165/2001 – mobilità obbligatoria ;

VISTO l'esito della procedura di mobilità obbligatoria posta in essere con nota al prot. 4087/2021 del 05/11/2021 inerente la figura di un istruttore Amm.vo a tempo indeterminato;

CONSIDERATO che, prima di procedere all'eventuale assunzione, si acquisirà la manifestazione di volontà degli Enti interessati al convenzionamento per la cessione della graduatoria, procedendo a convocare i candidati idonei (dal primo a seguire);

ATTESO CHE possono presentare istanza di manifestazione di interesse i soggetti utilmente collocati in graduatorie, in corso di validità, approvate da Enti pubblici, in seguito all'espletamento di pubbliche selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire. L'analogia o equivalenza del profilo professionale di graduatoria di altro ente al profilo professionale oggetto di ricerca di - Istruttore di Amm.vo - viene verificata anche sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno come segue: diploma di scuola secondaria di secondo grado;

CONSIDERATO che tutti i requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della manifestazione di interesse;

RITENUTO necessario approvare l'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse (all. A) e lo schema di domanda (all. B) facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che in relazione alla spesa di personale la stessa risulta pienamente corrispondente a quanto previsto dal DM. 17.03.2020, in quanto il Comune di Turri è una amministrazione virtuosa e si trova ad avere un rapporto spesa personale/entrate correnti inferiore ai valori soglia indicati in tabella 1 (valore soglia più basso) , dal 20/04/2020 può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per le assunzioni fino ad una spesa complessiva, rapportata alle entrate correnti, non superiore allo stesso valore soglia di riferimento rispetto alla fascia demografica di appartenenza;

SOTTOLINEATO che allo stato attuale, nella elaborazione delle previsioni sul rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti anche per gli anni futuri, occorre assumere come dato statisticamente attendibile la spesa del personale, per la quale si possono elaborare le previsioni basate sulle cessazioni e sulle assunzioni, che rimane in linea e al di sotto del valore soglia;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che, ai sensi dell'art 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012, non esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi che abbiano determinato l'obbligo di astensione;

RAVVISATA la propria competenza a procedere, in base all'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Amm.vo Finanziaria n. 3/2022, per effetto del quale incarico lo scrivente esercita la responsabilità dei servizi come individuati dagli articoli 107, comma 1, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (T.U.E.L.),

DETERMINA

- 1) DI INDIRE il reclutamento pubblico di personale mediante l'utilizzo di graduatoria previa manifestazione d'interesse da parte di idonei utilmente collocati nella graduatoria di altri enti previa convenzionamento con il nostro ente;
- 2) DI STABILIRE in caso di esito negativo della presente procedura di utilizzare le graduatorie vigenti di altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per n. 1 posto di cat. C, profilo professionale "Istruttore Amm.vo" a tempo pieno e indeterminato presso l'Area Amm.vo Finanziaria;
- 3) DI INDIVIDUARE quali parametri oggettivi da utilizzare per l'individuazione del soggetto collocato nelle graduatorie da cui attingere, quello del posto ricoperto nelle graduatorie (chiamata dal primo all'ultimo idoneo in graduatoria) così come previsto dall'art. 38bis del Regolamento degli Uffici sopra richiamato;
- 4) DI APPROVARE l'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse (all. A) e lo schema di domanda (all. B) facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) DI PUBBLICARE la presente per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio online e su amministrazione trasparente e inviato ai comuni della Sardegna con richiesta di pubblicazione;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area

Lai Daniele

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)